

Allegato 1

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE E INDICAZIONI IMPORTANTI

DOCUMENTI DA ALLEGARE

Bisogna allegare **SEMPRE**:

- copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
- copia del codice fiscale del richiedente;

Nel **caso A** allegare anche:

- l'estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal Casellario dei Lavoratori Attivi o un documento equipollente, che attesti il possesso del requisito di almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori.

Nel **caso B** allegare anche:

- il Certificato del Centro per l'Impiego attestante l'inoccupazione;

ATTENZIONE

- NON SONO AMMESSE RICHIESTE NON COMPILATE NELLA PARTE AZIENDA.
- In base alla normativa vigente, la RITA deve essere erogata in almeno 2 rate prima del raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, per cui si raccomanda di presentare la richiesta entro un termine tale da consentire l'erogazione delle due suddette rate, tenuto conto anche delle tempistiche necessarie agli uffici del Fondo per l'istruttoria della pratica e per lo smobilizzo delle risorse corrispondenti.
Per quanto sopra evidenziato e come stabilito dal CdA del Fondo con deliberazione del 28 settembre 2021, Fonchim si riserva la facoltà di non accogliere richieste di RITA presentate a meno di sei mesi dal raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.
- La mancanza di uno solo dei requisiti previsti dalla legge comporta il rigetto della domanda di prestazione.
- Nel corso dell'erogazione la RITA può essere revocata una sola volta nell'arco della vita associativa. La revoca comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue ed il trasferimento del montante destinato a RITA e non ancora utilizzato nell'ultimo comparto scelto per la gestione della posizione individuale non in RITA. La revoca deve essere effettuata in forma scritta e inviata per raccomandata al fondo, allegando fotocopia della Carta di Identità e del Codice Fiscale.
- Il trasferimento della posizione ad altro fondo pensione ha effetto sull'intera posizione individuale, anche sull'eventuale RITA in fase di erogazione, con conseguente revoca della stessa.
- Eventuali contributi che dovessero pervenire dall'Azienda di appartenenza dell'iscritto o dal Fondo di Garanzia INPS in corso di erogazione della RITA totale (che coinvolge quindi l'intera posizione maturata) daranno luogo a un incremento della prestazione. In caso di erogazione della RITA parziale, tali contributi andranno a incrementare la quota di posizione non destinata alla RITA, su cui l'iscritto conserverà il diritto di chiedere anticipazioni e riscatti in base alla normativa di settore e usufruire, al momento della maturazione dei requisiti pensionistici, delle prestazioni in capitale/rendita;
- In caso di decesso dell'iscritto durante la percezione della RITA, il montante residuo equivalente alle rate non erogate, unitamente all'eventuale parte di posizione non destinata alla RITA ancora in fase di accumulo, sarà riscattato dagli eredi ovvero dai diversi soggetti aventi titolo al riscatto designati dall'iscritto, secondo le previsioni della normativa di settore.

COORDINATE BANCARIE

La RITA viene erogata tramite bonifici bancari effettuati sulle coordinate indicate dall'iscritto nel modulo di richiesta. Vanno indicate **ESCLUSIVAMENTE** le coordinate bancarie IBAN complete del conto intestato/cointestato al richiedente della prestazione.

SPESE E FISCALITÀ

Le spese amministrative previste per l'erogazione della RITA sono pari a € 2,5 per ogni rata corrisposta. In caso di RITA totale le spese previste per ogni rata assorbono le spese annuali in cifra fissa direttamente a carico dell'aderente (Statuto, art. 7, comma 1, lettera b.1), che non saranno quindi applicate. In caso di RITA parziale le suddette spese annuali sono addebitate alla parte di posizione non destinata alla RITA.

Nel caso in cui l'erogazione della RITA comporti la gestione di pratiche di finanziamento stipulate dall'aderente, alla spesa di cui al precedente capoverso si aggiunge un ulteriore importo "*una tantum*" di € 25, parimenti prelevato dalla posizione individuale.

Il costo del trasferimento della parte di montante destinato alla RITA ad altro comparto è pari a 10 euro.

La parte imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Le somme erogate a titolo RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.